



Città di Segrate

Il Sindaco

Segrate 5 dicembre 2018

TRASMISSIONE PEC

On.le **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Servizi Ispettivi di Finanza pubblica – Settore V
PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

On.le **MINISTERO DELL'INTERNO**
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per la Finanza Locale
PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it

On.le **CORTE DEI CONTI**
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia
PEC: lombardia.controllo@corteconticert.it

On.le **CORTE DEI CONTI**
Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale per la Regione Lombardia
PEC: lombardia.procura@corteconticert.it

e, p.c.

All'Organo di Revisione economico-finanziaria
del Comune di Segrate
PEC: andrea giuseppe.busnelli@odcecmilano.it
adalberto.minazzi@pec.commercialisti.it
clara.sterli@odcecbrescia.it

Oggetto: Verifica amministrativo – contabile al Comune di Segrate (S.I. 2636/V)
Controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale

Con riferimento alla richiesta formulata con nota prot. n.187191/2018 del 01/08/2018, circa la verifica amministrativo – contabile eseguita presso il Comune di Segrate nel periodo dal 12/4/2018 dal 3/5/2018, sulla base delle verifiche istruttorie svolte dai competenti settori si forniscono gli elementi di chiarimento in merito ai 17 punti di irregolarità riscontrate.

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
PEC: segrate@postemailcertificata.it



Rilievo n. 1	Nel periodo esaminato (2014/2017) sono stati rilevati costanti squilibri di parte corrente sia tra accertamenti e impegni sia tra riscossioni e pagamenti che non hanno consentito la copertura delle spese di cui all'art.162 comma 6 del D.Lgs.267/2000 con le entrate di cui allo stesso comma. Necessità di una puntuale applicazione delle regole e dei principi contabili che presidono la gestione delle pubbliche risorse (pagg. 8-15; 22-25)	Art.162,comma 6 D.Lgs.18/8/2000 n. 267
---------------------	---	--

Si prende atto del rilievo e si evidenzia che le stesse motivazioni hanno motivato l'attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026 approvato da parte del Consiglio comunale con deliberazioni di Consiglio comunale n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2018. In particolare, si richiama il Verbale n. 8 del 4/5/2017 formulato dall'Organo di Revisione (allegato alla deliberazione C.C. 19/2017) che recita testualmente: " *VERIFICATO che il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del TUEL consegue al manifestarsi delle seguenti quattro specifiche criticità in ordine alla gestione finanziaria del Comune:*

- a) *rilevazione di passività riferite ad esercizi pregressi;*
- b) *progressivo incremento, in termini di importo e di durata temporale, del ricorso all'anticipazione di cassa ex art. 222 del TUEL;*
- c) *progressivo peggioramento dell'equilibrio di parte corrente;*
- d) *disavanzo di amministrazione di € 13.707.669,14= risultante dal Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 03/05/2017, che, pur se derivante esclusivamente dalla ricostituzione di accantonamenti e vincoli di legge, va ad incrementare la "massa passiva" che costituisce oggetto del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui trattasi, come previsto dal comma 6, lettera b), del citato art. 243-bis."*

Conseguentemente, si dà atto che tutti i rilievi formulati in sede ispettiva erano già stati rilevati, *in primis* dal Dirigente Ragioniere Capo con segnalazione datata 17/01/2017 (prot. comunale n. 1653/2017), ad oggetto: "Segnalazione ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 46 del vigente Regolamento di Contabilità - Rilevazione di passività riferite ad esercizi pregressi.", le cui valutazioni venivano, poi, confermate dall'Organo di Revisione con Verbale n. 2 del 25/01/2017 (prot. comunale n. 2754/2017), ad oggetto: "Valutazioni in merito alla nota del Dirigente Ragioniere Capo datata 17/01/2017 (prot. comunale n. 1653/2017) ad oggetto: "Segnalazione ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 6, del d.lgs. N. 267/2000 e dell'art. 46 del vigente regolamento di contabilità - rilevazione di passività riferite ad esercizi pregressi.", con il quale rilevava "(...) che l'ormai cronica e grave carenza di liquidità sopra rappresentata, di per sé idonea ad evidenziare uno stato di potenziale disequilibrio strutturale latente della situazione finanziaria del Comune, è stata già rappresentata da questo Organo di Revisione in occasione del parere rilasciato in merito al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 (verbale n. 8 del 26/04/2016), nonché dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con le deliberazioni n. 481/2015/PRSE (riferita all'esame del Conto Consuntivo 2013) e n. 418/2016/PRSE (riferita all'esame del Conto Consuntivo 2014), ulteriormente confermata dai dati di raffronto del quadriennio 2013-2016 di seguito riportati: (...)".

Rilievo n. 2	I vincoli sul risultato di amministrazione al 31.12.2015 non risultano coerenti con l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione operato nel corso dell'esercizio 2015 e i vincoli presenti sull'avanzo stesso al 1.01.2015 (rideterminato in esito al riaccertamento straordinario). Il Conto del Bilancio del rendiconto armonizzato 2015 evidenzia diversi profili di inattendibilità (pagg. 14-15)	Art.187 D.Lgs.18/8/2000 n. 267
---------------------	--	--------------------------------------



Il rilievo evidenzia che nel corso dell'esercizio 2015, probabilmente in relazione alla sopravvenuta disciplina contabile ex D.Lgs. 118/2011, talune operazioni potrebbero non risultare coerenti con i vincoli definiti alla chiusura dell'esercizio 2014; va evidenziato, in merito, che la procedura informatica, in uso presso la Ragioneria Comunale, fino al 31 dicembre 2015, non era stata predisposta per la corretta gestione dei vincoli di entrata e correlate spese (infatti, il sistema informatico è stato, in tal senso, implementato dall'esercizio 2016), per cui detti vincoli venivano gestiti con metodo extra-contabile, di cui non si rinviene oggi alcuna documentazione in merito, anche in relazione all'avvenuto avvicendamento delle figure dirigenziali/direttive all'interno della Ragioneria Comunale.

Rilievo n. 3	Nell'ultimo quinquennio la gestione finanziaria è stata caratterizzata da una grave crisi di liquidità che ha determinato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria cui non ha fatto seguito la restituzione entro il termine dell'esercizio. Fino al 2014 il bilancio non ha dato conto correttamente delle anticipazioni di tesoreria. Necessità di interventi diretti ad assicurare una gestione equilibrata e prudente delle risorse. (pag. 15-20)	Art.222 D.Lgs.18/8/2000 n.267
Rilievo n. 4	La tempistica dei pagamenti non è conforme alle disposizioni vigenti in materia. (pag. 20)	Art. 4 del D.Lgs. 9.10.2002, n.231

Si prende atto dei rilievi e si richiama quanto già argomentato nel precedente Rilievo n. 1.

Si rappresenta, in proposito, che già nell'esercizio 2018 il ricorso all'anticipazione di tesoreria sta nettamente migliorando, atteso che nel periodo gennaio-ottobre i giorni di effettivo utilizzo dell'anticipazione sono pari a 177 e che, alla data del 03.12.2018, il saldo di cassa presso la tesoreria ammontava a €. 14.173.328,23= (saldo Banca d'Italia).

In particolare, risultano evidenti nel 2018 gli effetti prodotti sulle riscossioni dall'aumento dell'Addizionale comunale IRPEF (deliberato nel 2017 in connessione al ricorso alla procedura ex art. 243-bis del TUEL). Difatti, con la presentazione delle dichiarazioni fiscali (afferenti ai redditi 2017), avvenute nel periodo maggio-settembre 2018, si sono concretizzate in termini di cassa le previsioni di entrata del suddetto tributo, per ambedue gli esercizi 2017 e 2018.

Il netto miglioramento della gestione di cassa dell'Ente si evince anche confrontando l'indicatore di tempestività dei pagamenti degli esercizi 2017 e il 2018 (ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/9/2014), come risultante dalla tabella sotto riportata.

Descrizione	anno 2017	anno 2018	differenza
I° trimestre	69 gg	25 gg	- 44
II° trimestre	81 gg	23 gg	- 58
III° trimestre	58 gg	26 gg	- 32

Nei tre trimestri del 2018, la gestione equilibrata delle risorse ha determinato sia il rispetto del dato normativo in termini di scadenza di pagamento delle spese, sia il miglioramento dell'anticipazione di tesoreria.

Rilievo n. 5	Gravi carenze e anomalie nel riaccertamento straordinario dei residui del 2015, effettuato in misura decisamente marginale (cancellati residui attivi per € 85.000 circa su un volume totale di circa 22 mln) e incoerente con i successivi stralci di residui attivi per oltre 10 mln di euro nei rendiconti 2015, 2016 e 2017; (pagg. 15; 31-36)	Art. 3, comma 7, del D.Lgs. 23.06.2011, n.118
---------------------	--	---

Si prende atto del rilievo e si richiama, anche per questa fattispecie, quanto rilevato nel Verbale n. 8/2017 dell'Organo di Revisione sopra richiamato, che recita testualmente:



“RICHIAMATA, in merito al sopra citato Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, la Relazione formulata dall'Organo di Revisione con Verbale n. 7 del 19/04/2017 (prot. comunale n. 14989/2017) ed, in particolare, le seguenti valutazioni che si ritiene necessario evidenziare e ribadire in questa sede:

a) Il continuo ricorso all'anticipazione di cassa deriva sostanzialmente dal permanere di una consistente mole di residui attivi provenienti dai precedenti esercizi, notevolmente superiore a quella dei residui passivi, causata dall'esistenza di rilevanti importi derivanti da ruoli coattivi per riscossione di violazioni al Codice della Strada che, seppure mantenuti in conformità al principio contabile, manifestano da alcuni anni evidenti problemi di effettiva realizzazione; va evidenziato che, nonostante la minuziosa attività di verifica straordinaria dei residui in essere alla data del 31/12/2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 243-bis, comma 8, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, l'importo di detti residui attivi conservati alla data del 31/12/2016, pari a complessivi €. 4.885.457,94=, viene così distinto:

- residui derivanti dagli esercizi 2014 e precedenti – €. 4.338.032,93=
- residui derivanti dall'esercizio 2015 – €. 547.425,01=

b) relativamente alla gestione dei residui, si evidenziava che una considerevole mole di residui attivi, eliminati in sede di revisione straordinaria come richiesto dal comma 8, lettera e), dell'art. 243-bis del TUEL, per l'importo di €. 2.570.961,95=, risalgono agli esercizi 2014 e precedenti, la cui puntuale revisione avrebbe ben potuto essere effettuata in sede di riaccertamento straordinario dei residui operato ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, come da deliberazione G.C. n. 57 del 28/05/2015, rilevando che in tale sede erano stati eliminati residui attivi (parte corrente) per il solo importo di €. 85.868,12=.

Va ricordato, in proposito, che l'eliminazione di detti residui attivi in sede di riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7 citato, avrebbe consentito al Comune il ripiano del conseguente eventuale disavanzo entro il termine massimo di 30 esercizi finanziari a quote costanti, come consentito dall'art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera b), punto 1, della Legge n. 190/2014.”

Rilievo n. 6	La gestione dei residui ha evidenziato una bassa capacità di riscossione delle entrate correnti nel periodo 2013/2016. Necessità di un'attenta valutazione della concreta esigibilità delle somme portate a residui. (Pag. 34-36)	Art. 179 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
---------------------	---	---

Si prende atto del rilievo e, in proposito, si richiama quanto già rilevato in sede di ispezione (vedasi a pag. 36 della Relazione in esame) come segue: “La complessiva situazione dei residui attivi al 31/12/2017 del Comune di Segrate, sopra sommariamente illustrata, **sembra già evidenziare il sostanziale superamento delle gravi criticità risultanti per il passato meno recente.** La grave crisi di liquidità che attanaglia il Comune di Segrate da diversi anni è riconducibile pressoché integralmente all'accertamento di entrate a cui non aveva fatto seguito la relativa riscossione fino al loro stralcio per importi consistenti effettuati in occasione dei riaccertamenti ordinari 2015-2016 (anche straordinario ex art.243-bis) e 2017. Come già anticipato nel paragrafo introduttivo di questo Capitolo, la Corte dei conti ⁽¹⁵⁾ aveva già segnalato, nella deliberazione ad oggetto il rendiconto dell'esercizio 2014, l'elevata mancata riscossione delle entrate derivanti dal contrasto all'evasione tributaria, e in genere, una ridotta percentuale di riscossione rispetto agli accertamenti.”.

Ad integrazione di quanto sopra, si osserva quanto segue:

- relativamente al rilievo riferito al Rendiconto 2014, afferente alla ridotta riscossione delle entrate derivanti dal contrasto all'evasione tributaria, si evidenzia che tale rilievo era già stato formulato dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale Controllo Lombardia – con Ordinanza n. 86 del 08/09/2016



(di convocazione Adunanza del 21/09/2016) alla quale il Comune aveva controdedotto con nota del 19/09/2016, prot. comunale n. 32472. Si evidenzia che la medesima Sezione Regionale di Controllo ha formalmente preso atto di dette controdeduzioni con deliberazione n. 418/2016/PRSE del 21/09/2016.

- di seguito si illustra l'evoluzione della riscossione, nel corso del corrente esercizio 2018, dei residui attivi conservati al 31/12/2017 (Rendiconto 2017), evidenziando che l'Ente ha applicato correttamente i principi contabili della contabilità finanziaria (All. 4/2 del D.Lgs.118/2011) per l'accertamento delle entrate nel periodo più recente, come da tabelle che seguono

Titolo	Stanziato Competenza	Accertato Competenza 2018	Incassato Competenza 2018	Residui Riportati	Incassato c/Residui nel 2018
Avanzo di Amministrazione	2.600.846,82	-	-	-	-
Fondo Pluriennale Vincolato di parte Capitale	240.362,20	-	-	-	-
Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente	407.060,16	-	-	-	-
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26.677.372,99	19.133.817,31	12.689.859,71	12.565.945,17	8.585.903,32
2 Trasferimenti correnti	1.163.984,32	687.966,68	542.459,54	498.337,99	438.910,26
3 Entrate extratributarie	5.840.639,29	4.734.382,47	3.414.551,96	6.847.137,32	1.025.030,88
4 Entrate in conto capitale	39.047.492,00	12.524.375,81	12.474.169,46	479.242,51	233.843,59
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	10.918.895,16	10.918.895,16	-	-
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	6.816.150,00	4.774.804,33	3.909.893,29	185.001,75	37.014,21
Totale	97.793.907,78	52.774.241,76	43.949.829,12	20.575.664,74	10.320.702,26

Dal sopra riportato prospetto, suddiviso per titoli, dei residui conservati al 31/12/2017, si evidenzia che la voce più significativa è data dal titolo 1°, con un importo di €. 12.565.945,17, rappresentando che, dalla disaggregazione del dato, si evince che:

- l'accertamento dell'IMU ordinaria, conservata a residuo attivo al 31/12/2017, risulta riscossa entro la data di approvazione del Rendiconto 2017 per €. 3.701.701,77 (esattamente corrispondente all'importo conservato a residuo attivo);
- l'importo di €. 5.387.679,22 afferente all'accertamento dell'addizionale comunale IRPEF per l'esercizio 2017 è stato determinato tramite il simulatore disponibile sul portale del "Federalismo Fiscale", ai sensi del punto 3.7.5 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria e non soggetta a FCDE;
- per il restante importo di €. 3.476.564,18 - suddiviso nelle sue componenti nella tabella sotto riportata - si evidenzia che le entrate IMU e Tassa rifiuti per recupero evasione sono ampiamente sterilizzate dall'accantonamento a FCDE (tassa rifiuti pari al 84,89% e IMU pari al 69,33%). Esaminando i residui della Tassa rifiuti, per anno di formazione, si constata che gli accertamenti conservati a residuo per gli anni 2016-2017 sono caratterizzati da una soddisfacente velocità di riscossione (riscossione 2018 su residuo accertamento 2016 pari al 33,75% - riscossione 2018 su residuo accertamento 2017 pari al 41,52%); diverso il caso delle partite più datate (esercizi 2010-2011-2012-2013) che sono attualmente in fase di esecuzione coattiva, rilevando una obiettiva difficoltà nella riscossione da parte del Concessionario, con conseguente aggravio di ulteriori costi, spesso non recuperabili a carico contribuente.

Come rilevato nella Relazione in esame (pagina 31), va evidenziato che il Concessionario ha un carico residuo di riscossione di entrate per un importo ampiamente superiore a quello dei residui attivi formalmente iscritti attivi nell'ultimo Rendiconto approvato (esercizio 2017), per i quali permane l'accertamento "per cassa" secondo i principi contabili vigenti. Ne consegue che l'Ente



può teoricamente realizzare entrate in misura maggiore, rispetto alle risultanze dei residui attivi conservati, ove il Concessionario recuperasse integralmente le partite in carico, contribuendo in tal modo a migliorare l'equilibrio corrente della gestione.

Residui attivi finali al 31/12/2017	Importo	Riscossione 2018	Residuo da riscuotere	FCDE 2017	% coperta con FCDE
Imposta Comunale Municipale - IMU - quote arretrate	970.236,71	101.330,06	868.906,65	602.419,97	69,33
TARI - Tassa sui Rifiuti	1.421.976,20	468.618,87	953.357,33	1.479.151,14	84,89
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU)	579.545,14	12.578,90	566.966,24		
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - addizionale erariale	54.090,73	171,31	53.919,42		
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	310.198,27	150.029,40	160.168,87		
TARES	36.776,62	28.771,74	8.004,88		
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	4.070,77	2.765,66	1.305,11	---	
Imposta comunale sulla pubblicità	45.149,18	15.601,24	29.547,94	34.237,63	Importo FCDE 2017 > residuo da riscuotere
Diritti sulle Pubbliche Affissioni	411,73	411,73	---	---	
TASI - Imposta sui servizi comunali	54.108,53	33.174,50	20.934,03	30.257,64	Importo FCDE 2017 > residuo da riscuotere

Si aggiunge, inoltre, che il dato della riscossione alla data odierna è ampiamente superiore al dato sopra riportato; in particolare, per l'addizionale comunale IRPEF le regolarizzazioni delle partite provvisorie vengono elaborate entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettiva riscossione, termine entro cui il dato definitivo è reso disponibile dall'Agenzie delle Entrate.

Per le altre entrate tributarie il Concessionario presenta la rendicontazione entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento; anche in questo caso sono presenti presso la Tesoreria comunale importi significativi di entrate tributarie che, alla data odierna, non sono contabilizzate e, pertanto, non sono state considerate ai fini della presente analisi.

Per agevolare lo "smaltimento" delle partite contabili maggiormente datate (con espresso riferimento ai residui attivi afferenti ai proventi da contravvenzioni al Codice della strada), l'Ente ha approvato nel corso del 2017 l'apposito "Regolamento comunale attuativo delle disposizioni ex art. 6-ter del D.L. n. 193/2016 in materia di definizione agevolata delle entrate non riscosse con le procedure di cui al Regio Decreto n. 639/1910" (deliberazione Consiliare n. 7 del 27/03/2017), senza peraltro riscontrare positivi effetti in termini di riscossione.

In merito ai residui delle entrate extratributarie (Titolo 3°) la criticità maggiore è rappresentata dalla riscossione delle sanzioni al codice della strada, ancorché il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione del Rendiconto 2017 assicuri la copertura del 81,74% dei residui attivi ancora da riscuotere; anche in questo caso, come per la Tassa Rifiuti, eventuali quote inesigibili risultano ampiamente coperte dall'accantonamento al Fondo.



Descrizione	Residuo al 01/1/2018	Riscossione 2018	Differenza da riscuotere
Proventi per sanzioni violazioni al codice della strada ai sensi dell'art.208 e 142	4.558.435,00	285.000,00	4.273.435,00
Accantonamento FCDE 2017	3.492.989,00		
% FCDE su Residuo da riscuotere	81,74		

Si osserva, infine, che i suddetti proventi per la violazione al Codice della strada rappresentano il 66,57% sul totale delle entrate Titolo 3 conservate nei residui attivi al 31/12/2017, come si evince dalla tabella seguente:

Descrizione	Residui al 1/1/2018	%	Riscossione	Residui da riscuotere
Totale entrate extratributarie - Titolo III°	6.847.137,32		1.026.393,26	5.820.744,06
di cui :				
Proventi sanzioni per violazioni CDS	4.558.435,00	66,57		
Fitti alloggi comunali	477.174,04	6,97		
Altri canoni locazione	65.482,49	0,96		
Rimborsi utenze	67.421,18	0,98		
Canoni occupazioni aree pubbliche	52.196,52	0,76		
Proventi assistenza domiciliare	28.451,50	0,42		
Proventi SAD	20.347,94	0,30		
Proventi asilo nido	129.984,29	1,90		
Proventi corsi integrativi	8.303,03	0,12		
Proventi rette refezione scolastica	359.632,45	5,25		
Altre entrate non soggette a FCDE	1.079.708,88	15,77		
		100		

Per tutto quanto sopra esposto, appare evidente l'assoluta prudenza con cui l'Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi conservati al 31/12/2017 (Rendiconto 2017), allocando altresì gli opportuni accantonamenti in FCDE idonei a sterilizzare eventuali situazioni di insussistenza e/o inesigibilità che dovessero verificarsi, fermo restando che, anche per i successivi esercizi finanziari, si provvederà ad attenta analisi di detti residui, in sede di riaccertamento ordinario annuale.

Rilievo n. 7	Gravi carenze nella predisposizione del rendiconto armonizzato 2015 con conseguente inattendibilità dei risultati di gestione. (pagg. 14;24)	D.Lgs. 10.08.2014; n.126; D.Lgs. 23.06.2011, n.118.
---------------------	--	---

Si prende atto del rilievo e si comunica che, in merito, il Dirigente Ragioniere Capo ha presentata apposita Relazione in data 13/11/2018 – prot. comunale n. 42875 - relativamente ai riscontri operati dalla Ragioneria Comunale, come di seguito riportato:

- a) In via preliminare, si evidenzia che il rilievo sopra riportato è stato formulato dall'Ispettore MEF sulla base della documentazione contabile relativa al Rendiconto 2015 armonizzato (redatto a fini conoscitivi ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011), autonomamente acquisita dallo stesso Ispettore in sede di verifica ispettiva, direttamente dal sito web del Comune (Amministrazione trasparente > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo > Rendiconto di gestione 2015), ove la documentazione in questione risulta tutt'ora pubblicata; poiché in sede ispettiva non è stata evidenziata alcuna anomalia in merito alle suddetta documentazione contabile, ciò non ha



consentito alla Ragioneria Comunale di effettuare - già in corso d'ispezione - le opportune verifiche in merito ad eventuali discordanze della suddetta documentazione, come avvenuto, invece, per altri documenti contabili pure oggetto di attività ispettiva.

b) ciò premesso, in merito al rilievo sopra indicato, dagli atti d'ufficio si rileva che il Rendiconto dell'esercizio 2015 armonizzato (redatto a fini conoscitivi ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011) risulta essere stato regolarmente e correttamente redatto dalla Ragioneria Comunale nei termini di legge, come attestato dai seguenti atti certificativi:

- Verbale n. 8 del 26/04/2016 ad oggetto “*Relazione sullo schema di rendiconto per l'esercizio Finanziario 2015*” (prot. comunale n. 15112 del 27/04/2016), rilasciato dall'Organo di Revisione, ove non risultano formulati rilievi in merito alla redazione del Rendiconto 2015 armonizzato; lo stesso Organo di Revisione, infatti, sottoscriveva successivamente, in data 30-31 maggio 2016, il Certificato ministeriale al Rendiconto 2015, come di seguito indicato;
- Certificato ministeriale al Rendiconto 2015, redatto ai sensi del D.M. 13/04/2016 (G.U. n. 92 del 20/04/2016), ove prevedeva l'obbligo della doppia certificazione: la prima per il Rendiconto redatto ai sensi del DPR. n. 194/1996 e la seconda per il Rendiconto armonizzato redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 (armonizzato); si evidenzia che detto Certificato è stato correttamente redatto dalla Ragioneria Comunale sulla base dei dati contabili risultanti dalla versione corretta del Rendiconto 2015 armonizzato, regolarmente trasmesso al Ministero dell'Interno in data 31 maggio 2016, senza riscontro di alcuna anomalia.

La cronologia degli atti certificativi sopra richiamati attesta inequivocabilmente che la Ragioneria Comunale ha redatto una versione corretta del Rendiconto dell'esercizio 2015 armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 - così come tutti i restanti documenti contabili afferenti al Rendiconto 2015 - atteso che, in caso contrario, la presenza del solo documento contabile errato (rilevato in sede ispettiva come sopra detto) avrebbe comportato rilievi in sede di verifica da parte dell'Organo di Revisione e, con maggior evidenza, in sede di invio del Certificato ministeriale, che sarebbe stato ovviamente formulato con dati errati e, quindi, non validato dal Ministero dell'Interno.

In assenza di riscontri certi relativamente all'iter di deposito degli atti amministrativi-contabili all'epoca sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale (che ha approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 con deliberazione n. 21 del 19 maggio 2016) – come da verifiche già esperite in collaborazione con l'Ufficio di Segreteria di Consiglio – si ipotizza che, per mero errore materiale avvenuto in fase di deposito di detti atti, sia rimasta nel fascicolo della proposta di deliberazione consiliare una prima versione cartacea “in bozza” del Rendiconto 2015 “armonizzato”, successivamente rielaborata nella versione definitiva corretta, quest'ultima certamente già disponibile alla data di approvazione del Rendiconto 2015 da parte del Consiglio Comunale (come attestato dagli atti certificativi sopra richiamati) ma erroneamente non inserita nel fascicolo della proposta di deliberazione in sostituzione della precedente versione incompleta.

Stante quanto sopra relazionato, con deliberazione consiliare n. 45 del 29/11/2018, il Consiglio Comunale ha proceduto alla formale riapprovazione del Conto del Bilancio dell'esercizio 2015, limitatamente alla versione redatta ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 a fini conoscitivi ed oggetto di rilievo.

Rilievo n.8	Negli anni precedenti al 2015 l'accertamento, per competenza, di alcune entrate ha determinato la formazione di una massa rilevante di residui attivi di dubbia esigibilità che hanno impedito una corretta rappresentazione della effettiva capacità finanziaria dell'Ente. Necessità di una attenta valutazione, sia in fase di previsione sia in fase di accertamento, delle risorse effettivamente acquisibili. (pagg. 25 e segg.)	Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n.407/2010.
--------------------	---	--



Si prende atto del rilievo e si rinvia a quanto ampiamente illustrato in riferimento al rilievo n. 6 e alle motivazioni contenute negli atti per l'approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale 2017-2016.

Rilievo n.9	Presenza sistematica e ricorrente di debiti fuori bilancio di notevoli importi, con conseguente impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'Ente. Necessità di attenta vigilanza sulle procedure di spesa. (Pagg. 39-41)	Art. 194, D.Lgs. n.267/2000
--------------------	---	-----------------------------

Si prende atto del rilievo e si evidenzia che la problematica è stata affrontata in sede di formalizzazione della procedura di riequilibrio pluriennale, rilevando in tale sede la "massa passiva" dei debiti progressi, ammontante ad €. 3.075.124,61=; le restanti tipologie di debiti fuori bilancio afferiscono prevalentemente a sentenze esecutive, non programmabili dall'Amministrazione Comunale.

Rilievo n.10	Adozione di provvedimenti e decisioni, riconducibili alla necessità di rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno per il quadriennio 2012-2015, non conformi ai principi contabili, sia in ordine alla mancata emersione di debiti fuori bilancio che in ordine all'accertamenti di residui attivi per rilevanti importi, successivamente stralciati per insussistenza. (pagg. 43-45; 50-54)	Art. 30 e 31 legge 12.11.2011 n.183/2011
---------------------	---	--

Si prende atto del rilievo, rappresentando che tale potenziale situazione di elusione delle norme del patto di stabilità era già stata rilevata dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo Lombardia, con deliberazione n. 206/2017/PRSE del 21/06/2017, in sede di controllo del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2015.

Peraltro, tale rilievo trova indiretta conferma nelle valutazioni espresse dall'Organo di Revisione con il sopra richiamato Verbale n. 8 del 04/05/2017, ove rileva che *"la metodologia gestionale, basata sul progressivo e sistematico rinvio ad esercizi successivi dell'imputazione di spese correnti, prescindendo dal principio di "competenza finanziaria", è sostanzialmente la causa del formarsi della massa passiva"*.

Rilievo n.11	L'esame dei rapporti con le società partecipate ha evidenziato: a) la mancata adozione di provvedimenti concernenti i necessari indirizzi normativamente previsti in tema di spesa per il personale; b) fino al 2014 non risulta operata l'asseverazione da parte dei revisori delle partite creditorie e debitorie; c) negli esercizi successivi al 2014 non risultano rimossi i disallineamenti esistenti tra crediti e debiti. (pag. 60-62)	Art. 2-bis, D.L. 25.06.2008, n.112, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n.147, succ. modificazioni. Art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n.118/2001
---------------------	---	--

Si prende atto del rilievo e si rappresenta quanto segue:

- In merito al rilievo della mancata adozione di provvedimenti alle partecipate in tema di spesa per il personale, si evidenzia che tali indirizzi potevano essere adottati solo per la società Segrate Servizi S.p.A , partecipata al 100% dal Comune di Segrate.
Si evidenzia che nel periodo 2008-2018 la Società ha, comunque, contenuto la numerosità del personale in servizio, anche in assenza di indirizzi formali, non verificandosi, pertanto, i presupposti per la violazione del dato normativo, come meglio rappresentato nella tabella seguente:



anno	tempo indeterminato	tempo determinato	totale
2008	25	11	36
2009	25	9	34
2010	24	13	37
2011	26	10	36
2012	33	4	37
2013	36	0	36
2014	35	0	35
2015	34	2	36
2016	33	2	35
2017	31	3	34
2018	29	5	34

- In merito, invece, alla disposizione dell'art.11 comma 6 lettera j, del D.Lgs. 118/2011 in cui prescrive che in caso di disallineamenti l'ente assume "... senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie." si rappresenta che la fattura n.170 del 31/5/2014 di € 4.943,30 emessa dalla società partecipata CORE S.p.A per interessi di mora, non è stata mai riconosciuta dal Comune di Segrate in sede di parificazioni 2013-2017, in quanto non sussistevano agli atti le motivazioni per il riconoscimento. A conferma delle argomentazioni sopra illustrate, non ci sono agli atti azioni di recupero del credito attivate da CORE nei confronti dell'Ente, se non il ripetuto inserimento del suddetto importo nelle attestazioni annuali di parificazione crediti/debiti in occasione del rendiconto per gli anni 2013-2017. Resta, quindi, in capo alla società partecipata rimuovere il disallineamento rilevato, stralciando l'importo dal proprio Bilancio in quanto mai riconosciuto dal Comune di Segrate.

Rilievo n.12	Nel 2010 il fondo per la remunerazione accessoria del personale con qualifica dirigenziale, è stato incrementato in assenza delle condizioni previste dalla norma contrattuale di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999. (pag. 80-82)	Art. 26, commi 3 e 6, CCNL 23.12.1999;
---------------------	---	--

Il Fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2010 è stato costituito con determinazione n° 226 del 8/03/2010, ai sensi dell'art. 26 del CCNL 23/12/1999.

L'Amministrazione insediatasi nel 2010 ha rideterminato più volte la struttura dell'Ente approvando nuovi organigrammi nelle seguenti date: 17/04/2010 – 26/05/2010 – 30/06/2010 – 08/07/2010 con la conseguente riorganizzazione dei servizi già esistenti.

A seguito della suddetta ristrutturazione della macrostruttura sono stati assunti tre dirigenti a tempo determinato art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000, il cui trattamento economico della retribuzione di posizione è stato individuato con la pesatura delle relative funzioni assegnate.

Di conseguenza si è provveduto a integrare, con determinazione n° 939 del 30/11/2010, il fondo già precedentemente costituito con determinazione n° 226/2010, utilizzando il comma 3 - dell'art. 26 del CCNL 23/12/1999 - secondo cui in caso di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi già esistenti gli enti possono prevedere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e dalla graduazione delle funzioni dirigenziali coinvolte adeguando di conseguenza il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

Il fondo è stato fatto proprio dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 226/2010.



Rilievo n.13	Conferimento di incarichi di dirigenti a t.d. oltre i limiti di legge. (pagg.85-87)	Art. 110, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267; art.19, commi 6, 6-bis e 6-ter, D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;;
---------------------	---	--

La problematica riguardante il numero dei Dirigenti a tempo determinato che gli Enti Locali potevano assumere negli anni precedenti è stata molto dibattuta nel tempo.

È infatti risaputo che, per anni, si sono susseguiti pareri contrastanti soprattutto da parte della giurisprudenza in merito all'applicazione o meno agli Enti Locali della disciplina dettata dall'art. 19 del D.lgs. 165/2001 rispetto alla disciplina prevista dal D.lgs. 267/2000 (TUEL).

E' soltanto con i pareri resi in data 08/03/2011 dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo che è stato fugato definitivamente ogni dubbio sull'applicazione anche agli Enti Locali della disciplina per la nomina di Dirigenti a tempo determinato prevista dall'art. 19 del D.lgs. 165/2001, così come riformulato dall'art. 40 del D.lgs. 150/2009.

Fino a quel momento, è necessario ricordare che il D.lgs. 267/2000 dava allo Statuto dell'Ente Locale la possibilità di prevedere la copertura dei posti dirigenziali attraverso l'assunzione di Dirigenti a tempo determinato, senza prevedere alcuna limitazione numerica o percentuale in relazione ai posti da ricoprire.

La diatriba di cui sopra, che si è sviluppata nel corso dell'anno 2010 e per la prima parte dell'anno 2011, ha visto diversi orientamenti tra cui la sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia che, con delibera 308/2010, affermava la vigenza del TUEL sul D.Lgs. 165/2001.

Gli incarichi oggetto della verifica del MEF sono stati perfezionati dal Comune di Segrate nell'arco dell'anno 2010 e sono stati mantenuti tali al fine di evitare ricorsi davanti all'autorità giudiziaria da parte di soggetti che erano già stati incaricati a svolgere attività dirigenziali.

Si rileva che gli incarichi in oggetto sono stati deliberati dalla Giunta Comunale pro-tempore e che gli atti amministrativi attuativi sono stati quindi necessariamente conseguenti.

Rilievo n.14	Il provvedimento di determinazione dell'indennità <i>ad personam</i> , a favore di un dirigente a t.d. risulta privo della necessaria motivazione e di una valutazione ponderata circa l'entità della stessa. (Pagg. 85-87)	Art. 110, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n.267; art. 2, comma 186, lett. d), legge 23.12.2009, n. 191. 30.03.2001 n. 165; D.Lgs. 27.10.2009, n. 150;;
---------------------	---	--

Il provvedimento con il quale è stata determinata l'indennità *ad personam* per l'assunzione di un Dirigente ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 è stato approvato dalla Giunta Comunale. La Sezione Risorse Umane ha dato esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta quale organo politico al quale spetta per Legge la prerogativa della scelta assunzionale, nonché le motivazioni e la fissazione della relativa indennità. In ogni caso si fa presente che non esistono, ad oggi, limiti economici nel tetto massimo della predetta indennità *ad personam*.

Peraltro in merito al provvedimento in esame risulta aperto fascicolo (**vertenza V2013/02277**) da parte della competente Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, come risulta da nota datata 04/04/2014, prot. 3517 e successiva nota datata 26/06/2015, prot. n. 7131, qui trasmesse dalla predetta Procura Regionale, a cui il Comune ha dato regolare riscontro.

Rilievo n.15	La retribuzione di posizione (e conseguentemente anche la retribuzione di risultato ed il limite alla erogazione dei diritti di rogito) attribuita ai Segretari generali <i>pro-tempore</i> determinata ai sensi dell'art. 41, comma 5, CCNL 16.05.2001, non risulta coerente con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 5 e 6 del CCNL 1.03.2011. (pag. 88-91)	art. 41, comma 5, CCNL 16.05.2001; art. 3, commi 1, 5 e 6, CCNL 1.03.2011;
---------------------	--	--



Si prende atto del rilievo e si rappresenta che il Comune ha provveduto a rideterminare il trattamento economico, disponendo il contestuale recupero delle somme erogate e non dovute, relativamente ai due Segretari Generali che hanno prestato servizio presso questo Ente nei seguenti periodi, come da provvedimenti a fianco di ciascuno indicati e che si allegano alla presente:

- Dott. R.M.C. – dal 19/09/2011 al 15/03/2015 – determinazione dirigenziale n. 1208 del 12/11/2018 (ALLEGATO 1);
- Dott.ssa P.B. – dal 15 luglio 2015 ad oggi – determinazione dirigenziale n. 981 del 20/09/2018 (ALLEGATO 2).

Rilievo n.16	Mancata adozione di procedure comparative per il conferimento di incarichi di patrocinio legale. (pag. 97-100)	Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n.75/2017/VSGO;
---------------------	---	--

In proposito, si rileva che il singolo incarico di patrocinio legale, pur integrando un contratto d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del codice civile, è considerato appalto di servizi ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo le direttive europee e l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti (tra le altre, Corte dei Conti Emilia Romagna, Sez. Controllo, 13.2.2018, n. 35).

Ora, l'art. 17, lettera d), dispone che sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice i singoli incarichi di patrocinio legale, ma l'art. 4, comma 1, del medesimo Codice prevede che per i contratti esclusi si applichino *“i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”*.

Risulta, allora, necessario che l'affidamento degli incarichi legali esterni avvenga nell'assoluto rispetto degli anzidetti principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sulla base dell'interpretazione data alle stesse dalla giurisprudenza in materia.

A tal fine, si richiamano le *“Linee guida n.12 - Affidamento dei servizi legali”* approvate da ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, a cui questa Amministrazione intende ottemperare, anche al fine di superare le criticità rilevate in sede ispettiva.

Rilievo n.17	Irregolare ricorso all'istituto della proroga nelle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi. (pag. 103-106)	D.Lgs. 12.04.2006, n.163; D.Lgs. 18 giugno 2016, n.50;
---------------------	---	--

Si prende atto dei rilievi, rappresentando quanto segue:

A) Rete integrata dei servizi di trasporto del Comune di Segrate – prosecuzione servizio per mesi dodici – affidamento a ATM Servizi S.p.A. (CIG 7312511AF7 – euro 1.476.760,30)

Il Comune di Segrate, con determinazione dirigenziale n. 38/2008 e contratto rep. n. 33/2010 Atti Pubblici, aveva affidato ad ATM Servizi S.p.A. il servizio trasporto pubblico e di trasporto scolastico relativi alla *“Rete Integrata dei Servizi di Trasporto del Comune di Segrate”* per il periodo di anni 7 decorrenti dal 14/12/2009 (scadenza 13/12/2016);

Con determinazione dirigenziale n. 1161 del 14/12/2016, così come rettificata con n. 1164 del 15/12/2016, il servizio è stato prorogato per il periodo di mesi 12 decorrenti dal 14/12/2016, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6 – comma 2 - del contratto rep. 33/2010 che testualmente recita *“Allo scadere del contratto, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo aggiudicatario e comunque non oltre 12 mesi dalla scadenza ...”* (scadenza 13/12/2017);



Con Decreto Assessore Regionale 27/04/2016 n. 402 è stata costituita, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6/2012, l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, cui è demandato il compito di procedere l'affidamento dei servizi per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;

L'art. 6 – comma 3 lettera f) – della citata L.R. 4/04/2012 n. 6 prevede, previo parere favorevole dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio, che i comuni non capoluogo di provincia possano provvedere all'affidamento, alla stipulazione dei contratti e l'erogazione dei relativi corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario integrato regionale, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall'agenzia per il trasporto pubblico locale;

Il Comune di Segrate ha avanzato richiesta in tal senso con propria prot. n. 24719 del 27/06/2017;

L'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, con nota del 13/10/2017 (ricevuta al protocollo generale dell'Ente in data 16/10/2017 al n. 38420) ha espresso parere favorevole all'indizione da parte del Comune di Segrate di nuova procedura di affidamento dei servizi urbani comunali di trasporto pubblico;

Il parere favorevole è accompagnato dalla richiesta che il programma dei servizi a base della procedura di affidamento sia coordinato con il Programma dei Servizi di Bacino, al fine di garantire una sinergia, funzionale ed economica, fra i servizi comunali e quelli interurbani;

A tal fine si è ritenuto indispensabile avvalersi della collaborazione di soggetto esperto in materia, che disponesse di competenze tecniche e strumenti per il raggiungimento della prescrizione; tale soggetto è stato individuato nell'Agenzia Mobilità Ambiente Territorio S.r.l. (AMAT), Agenzia del Comune di Milano che realizza analisi sul campo e monitoraggi, elabora dati e cartografie, sviluppa modelli, simulazioni, valutazioni e studi di fattibilità, fornisce confronti con esperienze internazionali, elabora strumenti di pianificazione, documenti di programmazione, progetti integrati;

A far data dal 9/11/2017, sono stati pertanto avviati accordi con AMAT per ottenerne la collaborazione nella predisposizione dei documenti tecnici d'appalto che tenessero conto di:

- rilievo e analisi flussi di traffico
- definizione matrici origine / destinazione
- studio criticità linea di trasporto pubblico esistente
- definizione nuovo percorso

gli accordi si sono perfezionati in data 17/04/2018 con la stipula di un Accordo di Partenariato Pubblico-Pubblico;

Nel frattempo, al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale, si è reso necessario disporre una prosecuzione del contratto in essere;

ATM Servizi S.p.A., con nota prot. n. 43631 del 22/11/2017, ha riscontrato la richiesta del Comune di Segrate (prot. n. 41923 del 9/11/2017) di formalizzare una proposta tecnico-economica inerente la prosecuzione del servizio per il 2018, sulla scorta del servizio e delle percorrenze in essere, quantificando il costo per ulteriori 12 mesi in € 1.476.760,30 oltre IVA 10%;

E' stato verificato che veniva conseguita, anche per l'esercizio 2018, l'economia di spesa in ragione di anno di € 140.433,00 sul servizio di trasporto pubblico locale, in conformità a quanto disposto dal Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026, approvato ai sensi dell'art. 243-bis D.lgs. n. 267/2000 con deliberazione C.C. n. 19 del 12/05/2017 (rettificata con successiva deliberazione C.C. n. 21 del 19/05/2017).

Considerato che:

- l'art. 60 – comma 1 - della L.R. 6/2012 prevede che la costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale, dovesse avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, mentre la costituzione effettiva è avvenuta quattro anni dopo
- che il successivo comma 3 stabilisce che le agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'approvazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge; diversamente, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, le provincie e i comuni capoluogo ricadenti nel medesimo bacino avrebbero dovuto avviare, nelle



more della costituzione dell'agenzia, la programmazione congiunta dei servizi oggetto del programma di bacino

- il CdA dell'Agenzia solo in data 12 settembre 2018 ha adottato la proposta di Programma dei Servizi di Bacino, da sottoporre all'Assemblea per successiva approvazione, previa ricezione e analisi delle eventuali osservazioni;

Preso atto:

- di quanto sopra riportato circa i ritardi nella costituzione dell'Agenzia e di conseguenza dei compiti e funzioni alla stessa demandati, in particolare l'adozione del Programma dei Servizi di Bacino
- dell'obbligo che la procedura di affidamento del servizio di TPL sia coordinata con il Programma dei Servizi di Bacino
- di quanto disposto dall'art. 66 – comma 8 – della L.R. 6/2012 circa la possibilità che, al fine di garantire la tempestiva ed uniforme attuazione della legge stessa, gli enti locali, d'intesa con i rispettivi gestori, rideterminino le scadenze dei contratti di servizio fino ad un termine massimo di diciotto mesi (dall'entrata in vigore della legge);

Si è ritenuto che il rinnovo dell'affidamento a A.T.M. Servizi S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale fosse la sola soluzione perseguibile al fine di rispettare i vincoli imposti sia dall'Agenzia, in merito al coordinamento con il Programma dei Servizi di Bacino, che dal Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026 approvato dall'Amministrazione Comunale in materia di contenimento della spesa.

Il Comune di Segrate ha nel frattempo avviato le procedure per cedere fino dal prossimo 14/12/2018 il servizio di TPL del Comune di Segrate all'Agenzia, affinché la stessa lo gestisca fino all'entrata in vigore del nuovo Programma di Bacino, in considerazione della necessità nel frattempo emersa di rendere fin da subito il servizio sovracomunale.

B) Servizio di gestione Centro Diurno Anziani – Impegno di spesa gennaio/giugno 2015 (CIG Z4B12E4B0B – euro 39.623,16)

Premesso che il Centro Diurno per Anziani è un servizio sperimentale (Regione Lombardia sta ancora definendo i requisiti minimi di funzionamento), avviato in seguito alla rilevazione dell'interesse da parte degli anziani segratesi che, in seguito all'organizzazione di un centro estivo loro dedicato, ne ha chiesto la realizzazione per tutto l'anno.

Ciò premesso, è stata avviata una procedura negoziata di cottimo fiduciario per la gestione del suddetto servizio sperimentale; infatti, in genere, i centri anziani sono in autogestione, mentre quello segratese prevede la frequenza di cittadini anche parzialmente autosufficienti e la presenza di educatori professionali e ausiliari socioassistenziali che propongono attività ludiche, ricreative, laboratoriali oltre a fornire al Servizio Sociale un valido aiuto nell'osservazione di persone particolarmente problematiche, condividendo strategie di intervento.

Al fine di garantire la continuità del servizio dedicato ad anziani perlopiù soli, è stato prorogato l'affidamento, nelle more dell'espletamento della gara a causa del cambio di Amministrazione e, conseguentemente, delle scelte programmatiche e delle variazioni nell'organigramma, giungendo ad espletare apposita gara nel 2016, con procedura ad evidenza pubblica.

IL SINDACO
Paolo Micheli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs 07/03/2005 n.82)